

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2011

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI ALBERTO CELARIO (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.) E STEFANO FATTORI (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.), NONCHÉ DELLE SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. E U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 N.O.I.F., ART. 1, REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIO MERCATO 2009/2010 E 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA N. 1894/1748PF0910SP/SS/BLP DEL 3.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 16.12.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha dichiarato il proscioglimento dei Sig.ri Alberto Celario e Stefano Fattori e delle rispettive società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., sostenendo che non vi sarebbe prova dell'attività di collaborazione prestata, nell'ambito delle sessioni del c.d. "calciomercato" 2010/2011 ed all'interno dell'area federale, dai predetti signori nella gestione sportiva delle rispettive società di appartenenza, ma resterebbe unicamente accertata *"l'irregolarità dell'accredito ottenuto ai fini dell'accesso all'Area Federale, in relazione al quale, peraltro, non sussistono dubbi"*.

Il procedimento ha origine da alcuni accertamenti eseguiti nel corso dello svolgimento di due distinte sessioni di c.d. "calciomercato" tenutosi presso l'Atahotel Executive di Milano, in data 24-25.6.2011, relativamente ai rinnovi ed alle risoluzioni consensuali o in busta chiusa degli accordi di partecipazione ex art. 102bis N.O.I.F., nonché dal 13 al 16 luglio 2011, nell'ambito della prima fase della "campagna trasferimenti calciatori" Stagione Sportiva 2010/2011.

In particolare, all'esito dei predetti accertamenti, il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale hanno accertato il mancato rispetto delle procedure di accesso all'Area Federale da parte dei Sig.ri Celario e Fattori, in quanto quest'ultimi hanno ottenuto i pass di accesso pur non essendo iscritti nei fogli di censimento delle società per le quali erano stati accreditati. Per tali motivi, il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale deferivano (i) i Sig.ri Celario e Fattori per le

violazioni dell'art.1 C.G.S. in relazione agli artt. 22 e 37 N.O.I.F. e dell'art. 1 del "Regolamento per l'accesso all'area del calciomercato 2009/2010", nonché le società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati e/o soggetti che hanno svolto attività rilevante ex art. 1, comma 5, C.G.S..

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale comparivano i rappresentanti della Procura Federale, che insistevano per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti e le società sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 e dell'ammenda di €1.000,00 ciascuno a carico dei Sig.ri Fattori e Celario e dell'ammenda di €2.000,00 per ciascuna delle società; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie.

La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava come la Procura Federale avesse fondato l'incolpazione dei deferiti *"non già sull'irregolarità dell'accredito ottenuto ai fini dell'accesso all'Area Federale, in relazione alla quale, peraltro, non sussistono dubbi, ma, piuttosto, sull'attività di collaborazione nella gestione sportiva societaria che essi avrebbero asseritamente prestato nell'interesse delle due distinte società sportive di riferimento nelle menzionata area federale"*. La Commissione aggiungeva, altresì, che, in ordine all'asserito svolgimento di attività di collaborazione nella gestione sportiva da parte dei Sig.ri Celario e Fattori, la Procura Federale non ha fornito alcuna prova né, dalla relazione della procura stessa, possono essere individuate indicazioni in tal senso ed in ordine agli eventuali profili di rilevanza di detta attività per l'Ordinamento domestico di settore. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare Nazionale concludeva per il proscioglimento dei deferiti, ritenendo che il dato afferente alla loro mera presenza, sia pur irregolare, all'interno dell'area federale, risulta essere del tutto neutro ai fini della individuazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente ascritte.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale, il quale lamenta la totale erroneità della decisione impugnata in quanto l'aver collaborato, nell'ambito delle suddette sessioni di calciomercato ed all'interno dell'area federale, nella gestione sportiva di una società in assenza dei necessari requisiti è violazione maggiore e più grave rispetto all'aver avuto accesso in maniera irregolare all'area federale del calciomercato, violazione questa prodromica al realizzarsi della prima, con la conseguenza che la stessa costituisce un *"minus"* contenuto nella violazione maggiore. Pertanto, a detta del Procuratore, la Commissione Disciplinare avrebbe potuto, una volta accertata la sussistenza della violazione minore, *"derubricare"* l'incolpazione e condannare i deferiti per la violazione meno grave. Il Procuratore precisa, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'incolpazione prevedeva anche l'irregolarità dell'accredito dei deferiti, evidenziando come gli stessi non fossero iscritti nei fogli di censimento delle rispettive società, integrando la violazione degli artt. 22 e 37 N.O.I.F. e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in quanto i deferiti stessi hanno falsamente dichiarato di essere regolarmente iscritti. Infine, il Procuratore Federale evidenzia come la Commissione Disciplinare abbia errato anche nel considerare *"non provata"* l'attività di collaborazione nella gestione sportiva delle società svolta dai soggetti deferiti: ed, invero, il fatto che un soggetto accreditato per il calciomercato, una volta entrato, anche se irregolarmente, nell'area federale debba essere ritenuto un soggetto che collabora allo svolgimento dell'attività di collaborazione nella gestione sportiva della società che lo ha accreditato, deve essere ritenuta quale presunzione assoluta. Tale presunzione assoluta, tra l'altro, a detta della Procura, deve ancora più valere ove si consideri che la Procura stessa non solo non ha i mezzi ma non ha nemmeno l'autorità per accertare quale attività svolgano i singoli soggetti che accedono all'area federale.

Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l'adita Corte di Giustizia Federale voglia annullare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, per l'effetto, voglia irrogare le sanzioni, come richiesto in prima grado, dell'inibizione per mesi 2 e dell'ammenda di €1.000,00 ciascuno a carico dei Sig.ri Fattori e Celario e dell'ammenda di €2.000,00 per ciascuna delle società.

La società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha presentato le proprie controdeduzioni, sostenendo che il Sig. Fattori, all'epoca dei fatti, era titolare di un contratto a prestazione sportiva – e, quindi, di un

rapporto di tesseramento – decorrente dal 5.7.2011, con la conseguenza che il Sig. Fattori medesimo deve essere considerato regolarmente accreditato per l'accesso all'area federale del calcio mercato. La predetta società fonda la propria difesa sul fatto che il censimento 2010/2011 è stato presentato in occasione del deposito della documentazione relativa all'iscrizione al campionato avvenuta in data 30.6.2010, data in cui il deferito non era ancora stato tesserato dal club di appartenenza. Infine, la società in questione, aderendo a quanto disposto dalla Commissione Disciplinare, rileva la mancata prova, da parte della Procura, dello svolgimento dell'attività di collaborazione nella gestione sportiva della società che lo ha accreditato.

Nessuna memoria è stata, invece, depositata dal Sig. Celario e dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A..

All'udienza di questa Corte, tenutasi in data 16.12.2011, sono presenti l'Avv. Mario Adinolfi, quale rappresentante della ricorrente Procura federale, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello, nonché l'Avv. Grassani, per il Sig. Fattori e per la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. e l'Avv. De Carolis, per il Sig. Celario e per la F.C. Internazionale Milano S.p.A., i quali hanno chiesto respingersi il ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, accerta la sussistenza della violazione da parte dei Sig.ri Fattori e Celario della normativa relativa all'accesso nell'area riservata al calciomercato, precisando che le norme violate dai predetti soggetti non sono gli artt. 22 e 37 N.O.I.F., ma l'art. 1 del “Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2010/2011”. Il predetto regolamento, invero, stabilisce che *“potranno accedere gli operatori inseriti nel modulo allegato, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purchè siano regolarmente iscritti nel modulo di censimento delle società”*, prevedendo, in tal modo, quale condizione necessaria per l'accesso all'area federale, l'iscrizione nel modulo di censimento dei soggetti che intendono prendere parte al calciomercato. Ciò sta a significare che essere soltanto “tesserati”, come rivendicato dal Sig. Fattori, non è una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all'area federale del calciomercato.

Quanto, invece, alla presunta attività svolta dai deferiti, la Corte ritiene che non sia possibile, allo stato attuale, fornire una prova concreta dell'effettivo svolgimento, da parte dei deferiti, dell'attività di collaborazione nella gestione sportiva delle società all'interno dell'area federale, con la conseguenza che nessuna sanzione potrà essere inflitta per tale condotta.

Residuando, in definitiva, la sola violazione formale sopradescritta, in parziale accoglimento del gravame dell'Organo requirente vanno inflitte le sanzioni come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge ai tesserati la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e analoga sanzione pecuniaria di € 1.000,00 alla società di appartenenza, per responsabilità oggettiva.

3) RICORSO DEL SIG. PERINETTI CASONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 DICEMBRE 2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 99 del 6.12.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 6.12.2011, ha inflitto la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federale e a rappresentare la società A.C. Siena nell'ambito federale a tutto il 18.12.2011 al signor Perinetti Casoni Giorgio.

Tale decisione veniva assunta perché, al 47° del secondo tempo dell'incontro Bologna/Siena del 4.12.2011, il Perinetti entrava per diversi metri sul terreno di giuoco e, al termine della gara negli spogliatoi, rivolgendosi all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Avverso tale provvedimento il Perinetti ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di

Giustizia Federale con atto del 7.12.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 15.12.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Perinetti Casoni Giorgio dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 26.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 27.11.2011)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 88 del 27.11.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto all’allenatore professionista di prima categoria, tesserato in favore della S.S.C. Napoli S.p.A., Walter Mazzarri la sanzione della ammonizione con diffida ed ammenda di €8.000,00 per *“avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, indirizzato alla tifoseria avversaria un plateale gesto provocatorio; recidivo, infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”*. La sanzione muove, infatti, da quanto esposto negli atti ufficiali di gara dai collaboratori della Procura Federale. In detto ambito, i citati collaboratori danno espressamente conto della circostanza per cui il censurato comportamento del signor Mazzarri non è stato rilevato dal Quarto Ufficiale di gara.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo il signor Mazzarri preliminarmente affermando la incompetenza della Procura Federale a segnalare la contestata violazione, quindi nel merito contestando la ricostruzione della propria condotta quale operata dal collaboratore della Procura Federale e dallo stesso primo giudice. Ha osservato inoltre l’inesistenza di recidiva ed affermato, da ultimo, la sperequazione della sanzione stessa.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte di Giustizia Federale, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere il reclamo e quindi di annullare la sanzione irrogata al signor Mazzarri.

E’ al riguardo decisiva la ritenuta fondatezza del denunciato profilo di incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare.

Soccorre sul punto la formulazione dell’art. 35 C.G.S. il quale al comma 1.1 stabilisce che *“i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, così circoscrivendo a detti atti l’attitudine e l’idoneità ad avviare direttamente l’iter sanzionatorio disciplinare, con conseguente esclusione, ai fini di che trattasi, della relazione del collaboratore della Procura Federale. Ne è conferma il disposto del successivo comma 1.3 del medesimo art. 35, a mente del quale il Procuratore Federale può far pervenire (direttamente) riservate segnalazioni al

Giudice Sportivo con esclusivo riguardo “*ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro...*”, il che non è nella presente fattispecie.

Devesi conseguentemente affermare la mancanza di legittimazione del rappresentante della Procura Federale alla refertazione finalizzata all’avvio dell’iter disciplinare, con conseguente rimessione degli atti alla stessa Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale deferimento dell’odierno reclamante

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri, annulla la sanzione inflitta e rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete